



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA

Nella persona del Giudice unico dott.ssa Elena Piccinni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile *sub* n. [REDACTED] 2021 R.G.A.C. vertente

tra

[REDACTED] I (C.F. [REDACTED]), rappresentata e difesa dapprima dall'avv. [REDACTED] del Foro di Firenze e poi dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata in ultimo presso il suo studio in Montecatini Terme, [REDACTED], giuste procure in atti;

- parte opponente-

e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e per essa la mandataria [REDACTED] S.P.A. (p.iva [REDACTED]) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, [REDACTED], giusta procura in atti;

- parte opposta-

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. [REDACTED] 2021 depositato il [REDACTED] 2021 – contratti bancari.

Causa trattenuta in decisione all'udienza del [REDACTED] sulle seguenti

CONCLUSIONI

Del procuratore di parte opponente:

- come in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, disatteso e reietto quanto in contrario esposto e richiesto, anche in accoglimento dell'opposizione,

- in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società [REDACTED] SPV srl a richiedere l'opposto decreto ingiuntivo e per l'effetto dichiarare illegittimo, nullo, ovvero annullare e/o revocare detto decreto;

- in subordine, dichiarare illegittimo, nullo, ovvero annullare e/o revocare, in tutto o in parte, per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 cpc il suddetto decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2021 (R.G. n. [REDACTED]/2021), emesso da codesto Tribunale;

- nel merito, accertare e dichiarare la non debenza, in tutto o in parte, delle somme richieste alla sig.ra [REDACTED] dalla [REDACTED] con il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni tutte esposte nella presente opposizione, previa dichiarazione di nullità e/o annullamento delle clausole contrattuali che prevedono interessi anatocistici, tassi di interesse usurari, interessi ultralegali illegittimi, e spese e commissioni non dovute, nonché, ove occorrer possa, previo accertamento della violazione degli obblighi di cui agli artt. 21 e 23 TUIF;

in ogni caso, limitare l'efficacia del decreto ingiuntivo opposto al patrimonio ereditato ed accettato dalla sig.ra [REDACTED] con beneficio d'inventario.

Con ogni conseguenza di ragione e di legge e con vittoria di spese, spese generali ed onorari di lite”.

Del procuratore di parte opposta: *

- come in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.:

“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

- respingere l'opposizione proposta dalla signora [REDACTED] e in quanto i motivi proposti sono infondati in fatto e in diritto e comunque non provati;

- respingere le domande proposte dalla signora [REDACTED] dirette ad accertare la non debenza delle somme richieste con decreto in quanto prescritte e comunque non fondate e non provate;

- respingere le domande proposte dalla signora [REDACTED] dirette ad ottenere la restituzione delle somme perdute ed il risarcimento dei danni subiti per difetto di legittimazione passiva di [REDACTED], e comunque perché prescritte, non fondate e non provate;

- conseguentemente confermare in toto il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] 21 (R.G. [REDACTED]/2021) emesso dal Tribunale di Pistoia a favore di [REDACTED].

In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Sulla vicenda processuale

1. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. la società B [REDACTED], e per essa la mandataria Juliet S.p.a., chiedeva a questo Tribunale ingiunzione, a carico della sig.ra [REDACTED], quale erede di V [REDACTED] deceduto il 27/03/2009, di pagamento immediata della somma complessiva di € 239.737,22 oltre interessi e spese, quale quota parte a suo carico (2/3) del credito risultante dalla compensazione dei saldi di due rapporti bancari (conto corrente n. 7 [REDACTED] B e conto corrente n. [REDACTED]) intrattenuti dal *de cuius* con la C [REDACTED]; dimetteva i relativi documenti ai quali faceva richiamo.

1.1. In accoglimento del predetto ricorso veniva emesso il decreto ingiuntivo in questa sede impugnato con liquidazione di spese della procedura in € 2.135,00 per compensi professionali, € 406,50 per esborsi, oltre accessori come per legge.

1.2. Contro questo decreto la sig.ra [REDACTED], quale erede con beneficio di inventario di V [REDACTED], ha proposto la presente opposizione, contestando il difetto di legittimazione attiva della società cessionaria del credito, la carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto – trattandosi di debito incerto nel suo ammontare e calcolato tenuto conto di una parziale compensazione con il saldo di conto corrente attivo n. [REDACTED] B -, oltre che l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, usurari, l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, spese e commissioni non pattuite, nonché la violazione da parte dell'Istituto di credito degli artt. 21 e 23 T.U.F. per avere proposto al cliente non qualificato investimenti speculativi.

1.3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/11/2021, si è costituita in giudizio la società [REDACTED], e per essa la mandataria [REDACTED] S.p.a., eccependo preliminarmente la prescrizione decennale e contestando nel merito le deduzioni della controparte in quanto infondate in fatto e in diritto, insistendo per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

1.4. Celebrata la prima udienza di trattazione e assegnati alle parti i termini per l'avvio della procedura di media –conciliazione, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e poi i termini ex art. 183

comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di c.t.u. contabile a firma del dott. ██████████

1.4.1. Dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse

Nel merito

2. L'opposizione è fondata.

2.1. Anzitutto, va disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente di difetto di legittimazione attiva (*rectius*, titolarità attiva del rapporto) di ██████████ alla luce della documentazione in atti, ossia:

- G.U. parte seconda n. 148 del 16/12/2017 (doc. 3 di parte opposta), ove la mandante ha reso *“disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto, i dati indicativi dei crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti”* sul sito internet <https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx>;

- contratto di cessione in data 06/12/2017 con richiamato a pag. 5 la posizione facente capo al *de cuius* ██████████ (doc. 13 di parte opposta);

- deposito e registrazione in data 13/12/2017 del contratto di cessione presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (docc. 14-15 di parte opposta);

- visura camerale su ██████████ da cui risulta l'avvenuta comunicazione della cessione (doc.16 di parte opposta);

- dichiarazione del 15/06/2022 del dott. ██████████ per conto di ██████████ S.p.a. (doc. 17 di parte opposta) con allegati l'estratto G.E. del 16/12/2017 n. 148 parte seconda (doc. 18 di parte opposta), l'atto di fusione di ██████████ in ██████████ ██████████ (doc. 19 di parte opposta) ed il cambio di denominazione di quest'ultima in G. ██████████ (doc. 20 di parte opposta).

2.2. Ancora, il Tribunale osserva in via dirimente rispetto ad ogni altra questione l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva (*rectius*, titolarità passiva del rapporto) in capo alla sig.ra ██████████ in virtù dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, in applicazione del principio di diritto secondo cui *“l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non costituisce motivo che giustifichi la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Infatti, essa non preclude al creditore dell'erede di precostituirsi un titolo esecutivo nei confronti di quest'ultimo per*

l'intero credito vantato nei confronti del de cuius, venendo in rilievo il beneficio dell'inventario, e quindi la responsabilità dell'erede nei limiti del patrimonio del defunto in sede di esecuzione del titolo" (Cass. 14821/2012; Cass. 17633/2015).

2.3. Del pari, la richiesta dell'opponente di declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso fuori delle ipotesi previste dall'art. 633 c.p.c. deve essere disattesa, posto che *"l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale sommario procedimento monitorio (ex-art. 633, 644 e ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio tra le parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione...è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto"* (così Cass. 1184/2007).

2.4. Nel merito, anzitutto rileva il Tribunale che alcuna specifica contestazione è stata mossa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. al saldo positivo del conto corrente n. ████████/B pari ad € 372.689,33 alla data del 16/02/2011 (docc. 7 e 8 ricorso monitorio).

La rilevanza di tale credito del correntista nell'ambito del presente giudizio si rinviene nel disposto di cui all'art. 5 del contratto, ove è espressamente prevista per la Banca la compensazione tra reciproche partite di dare e avere (doc. 7 ricorso monitorio).

2.4.1. La presente causa, in sostanza, verte unicamente sulla ricostruzione del saldo del conto corrente n. 100198 acceso dal *de cuius* presso la Cassa di ██████████ ██████████ assistito da apertura di credito di € 620.000,00 garantita da ipoteca volontaria formalizzata con atto notarile del 16/12/2002 (doc. 6 ricorso monitorio).

All'uopo, l'opponente ne contesta il saldo debitore come risultante dalla documentazione bancaria prodotta dalla società opposta, lamentando l'applicazione di addebiti illegittimi in conseguenza dell'anatocismo, di interessi ultralegali, di interessi usurari, di commissioni e spese non pattuite. Di contro, la società opposta ha sollevato

eccezione di prescrizione con riferimento alle rimesse solutorie precedenti il decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione (14/06/2021) con l'effetto che, considerato che il conto corrente n. 100198 è stato chiuso il 16/02/2011, avrebbero dovuto ritenersi prescritti tutti gli addebiti di cui la sig.ra ████████ ha contestato la legittimità.

Orbene, il rapporto bancario in commento è un ordinario conto corrente di corrispondenza, come confermato dall'atto notarile del 16/12/2002 e dalla successione degli estratti conto, disponibili in atti dal 02/07/2003 al 16/02/2011.

Dalla lettura dell'atto notarile di concessione di ipoteca volontaria si desume l'esistenza di tale rapporto quantomeno dalla data del 19/11/2002 ossia dalla delibera di concessione dell'affidamento di € 650.000,00 da utilizzarsi sul conto corrente n. 100198. Nel medesimo atto pubblico si leggono riportate le condizioni disciplinanti il tasso d'interesse debitore per il correntista nella concessione del fido, peraltro in maniera molto precisa, oltre alla i) fissazione del regolamento degli *"interessi maturati sulla somma totale che tempo per tempo risulterà essere stata utilizzata in relazione all'apertura di credito in conto corrente"*, con evidente rimando al regime di capitalizzazione, seppur parziale perché limitata ai soli interessi passivi senza alcuna indicazione circa gli interessi eventualmente attivi per il correntista (con conseguente carenza del requisito di reciprocità), e ii) indicazione dell'applicazione della CMS nella misura dello 0,125%.

Invece, non sono stati prodotti né il contratto di apertura di conto corrente né la serie integrale degli estratti conto dall'inizio del rapporto (anteriore o contestuale alla data del 19/11/2002), così come nemmeno il contratto di affidamento.

Il rapporto bancario in commento è cessato il giorno 16/02/2011 allorché è stato contabilizzato il passaggio a sofferenza con un saldo debitore di € 698.826,16-.

Dunque, alla luce delle evidenze documentali sopra richiamate è possibile inferire che:

a) il primo saldo disponibile è di € 600.296,12 a debito per il correntista; mancando l'estratto conto iniziale e rammentato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore in senso sostanziale è l'Istituto di credito (Cass, 20597/2022; Cass. 13240/2019), ricorrente in sede monitoria, con tutto ciò che ne consegue in punto di riparto dell'onere della prova, il Tribunale ritiene che il saldo iniziale, riscontrato alla data del 30/06/2003, deve essere azzerato (Cass. 23852/2020);

b) il c/c n. 100198 è sprovvisto di convezione di reciprocità, con la conseguenza che la ricostruzione del saldo finale deve essere eseguita previa eliminazione della capitalizzazione trimestrale applicata dalla Banca e con imputazione di tutti gli interessi al termine del rapporto;

c) la convenzione del tasso debitore, come riportata nell'atto notarile di concessione di ipoteca volontaria, deve ritenersi validamente pattuita per come riportata nell'atto notarile di cui sopra; invece, in assenza di prova in ordine alla pattuizione del tasso creditore per il correntista, in difetto di produzione del relativo contratto, deve farsi applicazione della misura legale di cui all'art. 1284 c.c.;

d) la pattuizione relativa alla CMS è nulla perché determinata solo nell'aliquota percentuale e senza specificazione della modalità di calcolo, con la conseguenza che i relativi addebiti debbono essere eliminati nella ricostruzione del saldo finale del c/c n. 100198;

d) l'accertamento in relazione all'usura originaria è impedito dalla mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente; assolutamente generiche e come tali inammissibili le contestazioni di parte opponente con riguardo alla diversa ipotesi di usura sopravvenuta;

e) nell'esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società opposta, il Giudice condivide integralmente le considerazioni svolte sul punto dal c.t.u. dott. ██████ nell'elaborato peritale depositato in data 26/06/2023, in quanto tecnicamente e logicamente argomentato e redatto nel pieno rispetto del principio del contraddittorio. Dunque, i) termine di decorrenza a ritroso della prescrizione da individuarsi al decimo anno anteriore al 08/02/2021 e quindi al giorno 08/02/2011 (v. doc. 2 di parte opponente), ii) l'apertura di credito in conto corrente è rimasta in essere fino al secondo trimestre 2010 (pagg. 30 – 33 della perizia), iii) valorizzazione del saldo rettificato (Cass. 3858/2021).

Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, fermo il saldo a credito per il correntista del conto corrente n. ██████B per € 372.689,33-, aderendo all'ipotesi ricostruttiva elaborata dal c.t.u. nel proprio elaborato peritale *sub* lett. B), il saldo ricalcolato del conto corrente n. 100198 ammonta ad € 196.169,63 a credito per il correntista.

2.5. Infine, il Tribunale rileva in via dirimente l'irrelevanza della contestazione di parte opponente circa la violazione da parte della Banca degli obblighi di informazione al cliente circa gli investimenti speculativi cui i rapporti bancari risulterebbero correlati, ai sensi dell'art. 21 T.u.b., in quanto eventuale violazione di norma di comportamento e non di validità del negozio. Irrilevante ogni contestazione di forma ex art. 23 T.u.b. in quanto i contratti di investimento non sono oggetto del presente giudizio.

2.6. In conclusione, in accoglimento della spiegata opposizione, il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] 2021 del 27/04/2021.

Sulle spese processuali

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque vengono interamente poste a carico della società opposta. Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 147/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 239.737,22).

3.1. Spese di c.t.u. dott. [REDACTED] già liquidate con decreto d.d. 28/02/2024 definitivamente e per intero a carico della società opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide:

in accoglimento della spiegata opposizione,

revoca

il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. [REDACTED] 2021 del 27/04/2021;

condanna

la società opposta alla refusione delle spese di lite in favore dell'opponente liquidate in € 14.103,00 per compensi professionali, € 406,50 per anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.

Spese di c.t.u. dott. [REDACTED] già liquidate con decreto d.d. 28/02/2024 definitivamente e per intero a carico della società opposta.

Così deciso in Pistoia, il 29 febbraio 2024.

Il Giudice

Dott.ssa Elena Piccinni